

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4512

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PIRO, D'AMATO CARLO, MORONI, COLUCCI FRANCESCO,  
CAVICCHIOLI, ARTIOLI, AMODEO**

*Presentata il 24 gennaio 1990*

Norme sulla gestione delle farmacie

ONOREVOLI COLLEGHI! — I limiti di evidenza pubblica che condizionano l'autonomia imprenditoriale nell'esercizio delle farmacie (private e comunali) aperte sul territorio sono divenuti critici in relazione al variare dei contenuti delle prestazioni sanitarie loro richieste e alla nuova dimensione delle imprese (private e pubbliche) per il loro esercizio. Queste richiedono considerevoli investimenti produttivi, non sempre remunerativi a breve termine, se si tengono presenti, da un lato, la rilevanza degli immobilizzi e delle spese e, d'altro lato, i problemi finanziari correlativi alla relativa organizzazione.

Ciò ha provocato delle evidenti difficoltà: per i comuni, di esercitare coerentemente il diritto di prelazione per l'assegnazione e l'impianto delle farmacie e di gestirle in termini imprenditoriali (articolo 9 della legge n. 475 del 1968) e per i farmacisti privati di accedere alla loro titolarità, sia per assegnazione in relazione alle spese di impianto della relativa impresa, sia per compravendita in relazione ai valori d'avviamento e d'inventario della azienda, e di gestire le relative imprese in forma di ditta individuale (articoli 3, 11 e 12 della legge n. 475 del 1968).

Nelle farmacie private è messa in crisi la postulata coincidenza della titolarità del diritto di esercizio della farmacia con quello della struttura (impresa e azienda) nello stesso soggetto, cui è affidata la conduzione tecnico-professionale della farmacia (articolo 11, primo comma, della legge n. 475 del 1968): il farmacista monoimprenditore. È sorta, così, la esigenza economica (prima ancora che giuridica) di una minore personalizzazione della struttura e di un esercizio della relativa impresa in forma collettiva da parte di più farmacisti ed è postulata, al riguardo, una riforma legislativa che, nel rispetto del rapporto istituzionale tra diritto d'esercizio-professione e struttura-servizio, consenta: da un lato, l'affidamento del diritto di esercizio della farmacia privata a un farmacista o a una società (lucrativa o cooperativa) di soli farmacisti e, d'altro lato, un suo collegamento con la impresa farmaceutica (esercitata dal titolare del diritto d'esercizio in forma individuale o collettiva), con la proprietà della azienda (riferibile o meno al titolare del diritto di esercizio o dell'impresa) e con la direzione tecnica della farmacia (riservata sempre ad un farmacista).

Nelle farmacie comunali sono divenuti critici il limite autarchico di gestione delle farmacie da parte del comune che ha esercitato il diritto di prelazione per il loro impianto nonché le modalità di gestione fissate dalle norme sulla municipalizzazione dei servizi pubblici, richiamate per il loro esercizio in economia o mediante azienda speciale (articolo 9, primo comma, della legge n. 475 del 1968). Sotto il primo profilo è già stata valutata sul piano normativo la opportunità che possa essere varcato l'ambito territoriale d'attività di una azienda municipalizzata e questa possa provvedere all'impianto e all'esercizio del servizio sul territorio di un altro comune, se da questo richiesto, concordando preventivi d'impianto e convenzioni per la relativa gestione (articolo 5 del nuovo regolamento delle aziende di servizi dipendenti degli enti locali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902). Sotto il

secondo profilo è già stata ipotizzata in sede di riforma delle autonomie locali la gestione dei servizi pubblici non solo in economia (ovvero per il tramite di istituzioni dotate di autonomia gestionale) o a mezzo di azienda speciale (dotata di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale), ma anche a mezzo di società per azioni a prevalente partecipazione comunale (articolo 4 del disegno di legge concernente l'ordinamento dei servizi pubblici degli enti locali, presentato dal Governo Goria il 29 dicembre 1987, atto Senato n. 750), onde consentire una gestione dei servizi pubblici « più efficiente, più efficace e più qualitativamente produttiva » (relazione al disegno di legge atto Senato n. 750).

La linea di tendenza — recepita nella presente proposta di legge — rimane, così, volta: da un lato, alla gestione delle farmacie private anche in forma di società di persone o di società cooperative di lavoro costituite di soli farmacisti e, d'altro lato, all'esercizio delle farmacie comunali mediante istituzioni o aziende speciali o società a capitale misto con competenza extraterritoriale.

Essa si traduce, pertanto, in una riforma degli articoli della legge 2 aprile 1968, n. 475, che regolano l'impianto e l'esercizio delle farmacie comunali (articoli 9 e 10) e private (articoli 11 e 12) aperte sul territorio e risponde alla esigenza di tracciare un quadro normativo nel cui contesto possano essere trovati spazi operativi per le soluzioni che appaiono più consone agli intenti pratici e alle esigenze imprenditoriali correlativi all'esercizio delle imprese private e pubbliche attraverso cui può essere svolto il servizio farmaceutico, nel rispetto dei limiti pubblicistici e delle garanzie che devono essere fatte salve nella regolamentazione dei due sottosistemi normativi che regolano il suo svolgimento nell'ambito comunale e in quello privato.

La proposta di legge si articola, pertanto, in due parti complementari:

a) nel sottoinsieme comunale viene tenuta ben distinta la titolarità del diritto di esercizio delle farmacie assunte

dai comuni mediante l'esercizio della preliezione sulle sedi vacanti e di nuova istituzione (articolo 9, commi 2, 3 e 4 della legge n. 475 del 1968, come sostituito dall'articolo 1 della proposta) rispetto alle modalità della loro gestione, attuabile dal comune assegnatario attraverso una propria azienda speciale dotata di personalità giuridica ovvero (in economia) attraverso istituzioni dotate di autonomia gestionale o mediante affidamento alla azienda speciale di un altro comune a ciò autorizzata o a una società di gestione a prevalente partecipazione comunale costituita a tal fine, secondo i punti fermi già raggiunti in tema di riforma delle autonomie locali. È del pari garantita l'autonomia tecnico-professionale del farmacista direttore di ciascuna farmacia comunale nominato a concorso e organicamente dipendente dal comune titolare del diritto di esercizio del servizio farmaceutico (articolo 10, comma 4 della predetta legge n. 475 del 1968, nella nuova formulazione dell'articolo 2 della proposta), indipendentemente dalla forma di gestione della azienda pubblica a questa connessa. Ragioni di operatività hanno suggerito la previsione di una sua sostituzione informale o formale per ragioni di servizio (articolo 10, commi 7 e 8, nella nuova formulazione);

b) nel sottoinsieme privato rimane privilegiata la valenza professionale del farmacista, non solo quale titolare del diritto di esercizio e responsabile della conduzione tecnico-professionale della farmacia (articolo 11, comma 1, della legge n. 475 del 1968, come sostituito dall'articolo 3 della proposta) nell'esercizio dell'impresa in forma individuale (articolo 11, comma 2, nella nuova formulazione) ovvero in forma collettiva, ma altresì, come socio che partecipa personalmente alla attività farmaceutica (articolo 11, comma 3, nella nuova formulazione): viene, al riguardo, fatto salvo non solo l'*intuitu personae* della partecipazione di ciascun socio farmacista all'esercizio della attività svolta dalla società titolare della farmacia, ma l'incompatibilità per ciascun socio farmacista di partecipare ad

altre società per l'esercizio di una farmacia e la impossibilità per ciascuna di queste di assumere l'esercizio di più farmacie.

La responsabilità tecnico-professionale per l'esercizio della farmacia in forma individuale e in forma societaria è, in ogni caso, ascritta a un farmacista idoneo al servizio, cui è riferibile, nel nome della società di cui è amministratore, il provvedimento amministrativo di accesso (articolo 12, comma 5 della predetta legge n. 475 del 1968, come sostituito dall'articolo 4 della proposta).

Anche in questo ambito è prevista una precisa regolamentazione della sostituzione informale e formale del titolare-direttore (articolo 11, commi dal 3 al 7, nella nuova formulazione).

Per motivi di continuità nella disciplina del sistema viene confermato il termine quinquennale per l'esercizio del diritto al trasferimento negoziale della farmacia (articolo 12, comma 1, nella nuova formulazione), ma è fatta salva la possibilità di un conferimento infraquinquennale della farmacia in società. La legittimazione alla vendita e all'acquisto della farmacia rimane, per le stesse ragioni, subordinata al verificarsi di precisi presupposti di idoneità, sia nella ipotesi di esercizio in forma individuale (articolo 12, commi 2 e 3, nella nuova formulazione) sia in forma collettiva (articolo 12, comma 4) e il trasferimento è sempre sottoposto al riconoscimento amministrativo (articolo 12, comma 4, nella nuova formulazione).

I termini biennali per l'acquisto di un'altra farmacia e quello decennale per la partecipazione a un concorso da parte del titolare che abbia ceduto la farmacia vengono, invece, portati rispettivamente a tre e cinque anni (articolo 12 commi 6 e 8, nella nuova formulazione).

Il regime successorio relativo alle farmacie gestite in forma individuale (articolo 12, comma 10, nella nuova formulazione) viene applicato, in forma diversificata, anche nelle situazioni che si possono verificare per le farmacie gestite in forma societaria, sia per quanto riguarda

la posizione del socio amministratore (articolo 12, comma 11), che per quanto attiene gli altri soci (articolo 12, comma 12). In entrambi i casi l'agevolazione già prevista per i figli e per il coniuge del *de cuius* avviati agli studi di farmacia viene estesa a tutti gli eredi che si trovino nelle medesime condizioni (articolo 12, commi 10 e 12).

I benefici fiscali previsti riguardano il conferimento in società del diritto d'eser-

cizio e della azienda a questo afferente (articolo 5, comma 1) ovvero la trasformazione in conferimento societario degli apporti, anche d'opera, in associazioni in partecipazione e in imprese familiari già esistenti (articolo 5, comma 2).

Una norma di chiusura incide sulla legislazione preesistente non più compatibile con la evoluzione normativa sulla gestione delle farmacie comunali e private, abrogandola (articolo 6).

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART 1.

1. L'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, è sostituito dal seguente:

« ART 9. — 1. Le farmacie che si rendono vacanti e quelle di nuova istituzione a seguito della revisione della pianta organica possono, per la metà, essere assunte dal comune per essere gestite mediante azienda speciale municipalizzata dotata di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale ovvero in economia attraverso istituzioni dotate di autonomia gestionale oppure mediante affidamento alla azienda speciale municipalizzata di un altro comune a ciò autorizzata secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902. Il comune può deliberare, altresì, la promozione di società per azioni a prevalente partecipazione comunale per la gestione delle farmacie di cui è titolare.

2. Quando la farmacia vacante o di nuova istituzione sia unica, la prelazione prevista dal comma 1 si esercita alternativamente al concorso previsto all'articolo 3, tenendo presenti le prelazioni previste nel comma 1 per determinare l'inizio della alternanza.

3. Quando il numero delle farmacie vacanti di nuova istituzione risulti dispari la preferenza spetta, per l'unità eccedente, al comune.

4. Nei casi di prelazione previsti dal presente articolo restano salvi gli obblighi contemplati dall'articolo 110 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e dall'articolo 17 della presente legge ».

## ART 2.

1. L'articolo 10 della legge 2 aprile 1968, n. 475, è sostituito dal seguente:

« ART 10. — 1. L'autorità sanitaria competente dà notizia, mediante pubblicazione nel *Bollettino regionale*, delle farmacie vacanti e di nuova istituzione.

2. Entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto che dichiara la vacanza della sede, l'autorità sanitaria competente comunica il decreto stesso al sindaco del comune interessato, indicando il numero delle sedi offerte in prelazione.

3. Entro sessanta giorni dalla avvenuta comunicazione, il comune delibera, nei modi di legge, la eventuale assunzione della farmacia e le modalità per la sua gestione a norma dell'articolo 9, dandone immediata comunicazione all'autorità sanitaria competente. In mancanza di tempestiva comunicazione il comune decade dal diritto di prelazione.

4. Nel caso di esercizio del diritto di prelazione, il comune, entro sessanta giorni dalla data di esecutorietà del relativo provvedimento, deve approvare il bando di concorso per titoli ed esami al posto di direttore che assume la responsabilità della conduzione tecnico-professionale della farmacia.

5. È in facoltà del comune affidare la direzione della farmacia a uno dei propri dipendenti farmacisti iscritti all'albo professionale, sempre che sia stato assunto a seguito di concorso per farmacista direttore.

6. Per la nomina dei farmacisti addetti alle farmacie comunali si applica l'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854.

7. Il direttore della farmacia comunale può essere sostituito in via informale, fino a tre giorni, da un altro farmacista assunto per il medesimo ruolo o comandato dall'azienda speciale municipalizzata di altro comune o dalla società che gestisce la farmacia a norma dell'articolo 9. Tale sostituzione può essere protratta fino a trenta giorni per motivi di famiglia o per ferie, previa comunicazione alla autorità sanitaria competente.

8. Il direttore della farmacia comunale può essere sostituito in via formale nella conduzione della farmacia per ragioni di servizio con altro farmacista direttore nominato a norma dei commi 4 e 5, previa comunicazione all'autorità sanitaria competente ».

### ART 3.

1. L'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475, è sostituito dal seguente:

« ART 11. — 1. Il titolare del diritto di esercizio della farmacia deve essere il responsabile della impresa commerciale a questa afferente e avere l'amministrazione dei beni organizzati per il suo esercizio.

2. L'impresa farmaceutica può essere esercitata in forma individuale o in forma di società di persone ovvero di società cooperativa di lavoro costituita da più farmacisti (almeno cinque nel caso della società cooperativa) iscritti all'albo professionale, i quali partecipano con attività personale prestata in via esclusiva all'esercizio della attività sociale. L'amministratore della società deve aver conseguito la idoneità all'assunzione della titolarità in nome della società ed è responsabile della conduzione tecnico-professionale della farmacia come direttore della medesima.

3. Il titolare o il direttore della farmacia può essere temporaneamente sostituito in via informale, fino a tre giorni, da un altro farmacista iscritto all'albo professionale. Tale sostituzione può essere protratta fino a trenta giorni per motivi di famiglia o per ferie.

4. Il titolare della farmacia esercitata in forma individuale può essere sostituito in via formale da un altro farmacista iscritto all'albo professionale per:

- a) motivi di salute;
- b) obblighi militari;
- c) chiamata a funzioni pubbliche.

5. Qualora la sostituzione si protragga per oltre un anno, il farmacista sostituito assume la gestione provvisoria della farmacia per la durata corrispondente al periodo di sostituzione.

6. Il direttore della farmacia esercitata in forma societaria può essere sostituito in via formale da un socio nei casi previsti dal comma 4.

7. La sostituzione formale è comunicata all'autorità sanitaria competente anche ai fini della gestione provvisoria di cui al comma 5 ».

#### ART 4.

1. L'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, è sostituito dal seguente:

« ART 12. — 1. È consentito il trasferimento della titolarità della farmacia e dell'azienda commerciale a questa connessa, decorsi cinque anni dalla conseguita titolarità.

2. Il trasferimento può aver luogo a favore di farmacista che abbia conseguito la titolarità o che sia risultato idoneo in un precedente concorso o per compiuta pratica professionale certificata dalla autorità sanitaria competente.

3. Ai fini della pratica professionale il titolare di farmacia deve comunicare all'autorità sanitaria competente le generalità di ogni farmacista che svolge l'attività professionale in farmacia e la data di inizio nonché di cessazione della stessa. Le suddette comunicazioni devono essere trascritte in apposito registro tenuto dall'autorità sanitaria competente, che è tenuta a effettuare periodiche verifiche sull'effettivo svolgimento della pratica professionale.

4. Il trasferimento del diritto di esercizio della farmacia e dell'azienda commerciale a questa connessa può aver luogo anche a favore di una società di persone ovvero di una società cooperativa di lavoro costituita tra farmacisti iscritti all'albo professionale, il cui amministratore abbia i requisiti di cui al comma 2.

5. Il trasferimento del diritto di esercizio della farmacia deve essere ricono-



sciuto dall'autorità sanitaria competente.

6. Il farmacista che abbia ceduto la propria farmacia non può concorrere alla assegnazione di un'altra farmacia se non sono trascorsi almeno cinque anni dall'atto del trasferimento. A tal fine l'autorità sanitaria competente è tenuta a segnalare l'avvenuto trasferimento al Ministero della sanità.

7. Il farmacista titolare, al momento del trasferimento, decade dalla titolarità del diritto di esercizio della farmacia.

8. Al farmacista che abbia trasferito la propria farmacia è consentito, per una volta soltanto ed entro tre anni dal trasferimento, di poter acquistare un'altra farmacia senza dover superare il concorso per l'assegnazione di cui all'articolo 3.

9. Il trasferimento della titolarità della farmacia non è ritenuto valido se insieme con il diritto di esercizio non venga trasferita l'azienda commerciale che vi è connessa, pena la decadenza.

10. Nel caso di morte del titolare di farmacia esercitata in forma individuale, gli eredi possono, entro tre anni aumentati sino a sette se alcuno di loro è avviato agli studi di farmacia, trasferire la titolarità della farmacia e della azienda commerciale a questa connessa, a norma dei commi 2, 4 e 5. Durante tale periodo gli eredi hanno diritto di continuare l'esercizio in via provvisoria della farmacia sotto la responsabilità di un direttore.

11. Nel caso di morte del direttore responsabile di farmacia esercitata in forma societaria ovvero di suo recesso o esclusione dalla società ovvero di sua sostituzione nell'incarico di amministrazione, la direzione della farmacia viene affidata, a richiesta degli altri soci, a un nuovo socio amministratore che abbia i requisiti di cui al comma 2.

12. Gli eredi del farmacista socio di una società che esercita una farmacia possono subentrare nella posizione societaria del *de cuius* per la durata di tre anni aumentati fino a sette se alcuno di loro è avviato agli studi di farmacia e acquisire la relativa quota se e quando iscritti all'albo professionale ».

## ART 5.

1. La costituzione delle società di persone e delle società cooperative di lavoro di cui all'articolo 1 e i relativi conferimenti sono soggetti ad imposta di registro in misura fissa, se attuati dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le quote di partecipazione di impresa familiare per l'esercizio della farmacia e gli apporti anche d'opera nella associazione in partecipazione nella relativa impresa possono essere conferiti dai farmacisti partecipi o associati nella società di persone o nella cooperativa di lavoro di cui all'articolo 1, beneficiando delle agevolazioni fiscali di cui al comma 1.

## ART 6.

1. Sono abrogati i commi secondo e terzo dell'articolo 20 della legge 2 aprile 1968, n. 475.